



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

Condizioni Particolari

Polizza
XME Protezione
Modulo Infortuni

Indice

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA	pag. 1 di 26
Art.1 Che cosa è assicurato	pag. 1 di 26
Art.2 Che cosa non è assicurato	pag. 6 di 26
2.1 Persone non assicurabili	pag. 6 di 26
2.2 Esclusioni	pag. 6 di 26
2.3 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio-clausola risolutiva espressa	pag. 7 di 26
Art.3 Quali sono i limiti delle coperture	pag. 7 di 26
Art.4 Dove valgono le coperture	pag. 7 di 26
Art.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti	pag. 7 di 26
Art.6 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	pag. 8 di 26
Art.7 Variazione di rischio cambio attività - aggravamento e diminuzione del rischio	pag. 8 di 26
Art.8 Modifiche del premio e del Modulo	pag. 8 di 26
Art.9 Sistemi alternativi di risoluzione delle Controversie e foro competente	pag. 9 di 26
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINITRI	pag. 9 di 26
Art. 10 Denuncia del sinistro	pag. 9 di 26
10.1 Obblighi dell'assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri	pag. 9 di 26
Art. 11 Criteri di indennizzabilità	pag. 11 di 26
Art. 12 Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo	pag. 12 di 26
Art. 13 Termini per il pagamento dei sinistri	pag. 12 di 26
Art. 14 Anticipo dell'indennizzo	pag. 12 di 26
Allegato 1-TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA' PERCENTUALE	pag. 13 di 26
Allegato 2-TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZAVISIVA (INAIL INDUSTRIA)	pag. 16 di 26
Allegato 3-TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO	pag. 17 di 26
Allegato 4-TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO	pag. 25 di 26
GLOSSARIO	pag. 1 di 2

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA

Le Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza, contenenti le norme relative alle modalità di stipula di XME Protezione, sono consegnate al Contraente all'acquisto della Polizza e sono pubblicate sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

Le presenti Condizioni Particolari contengono le norme contrattuali specifiche relative al Modulo Infortuni (nel seguito lo definiremo per semplicità "Modulo") che il sottoscrittore della Polizza XME Protezione (nel seguito per semplicità li definiremo il "Contraente" e la "Polizza") può acquistare contestualmente all'acquisto della Polizza oppure in un momento successivo, sottoscrivendo rispettivamente il Modulo di Polizza o l'apposita Appendice Contrattuale.

Il presente Modulo offre la possibilità al Contraente e al suo nucleo familiare il diritto a ricevere un indennizzo in caso di infortunio.

Convenzionalmente il nucleo familiare ai fini del presente Modulo è rappresentato dai seguenti soggetti:

- coniuge o unito civilmente e figli anche se non conviventi
- convivente more uxorio.

espressamente indicati nel Modulo di Polizza o nell'Appendice Contrattuale.

Le garanzie del Modulo assicurativo Infortuni diventano effettivamente operanti dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL MODULO INFORTUNI

Articolo 1

CHE COSA È ASSICURATO

Il Modulo Infortuni prevede la copertura a seguito di un infortunio occorso nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La Compagnia assicura il pagamento degli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, di seguito descritte e indicate nel modulo o appendice di polizza sottoscritto.

Coperture principali

Sono previste le seguenti coperture per l'Assicurato e il suo nucleo familiare:

- Morte da Infortunio,
- Invalidità permanente da infortunio,
- Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero da infortunio
- Assistenza.

Per le coperture principali sono previste differenti livelli di somme assicurate crescenti.

In caso di sottoscrizione di più Assicurati del medesimo nucleo familiare, ogni Assicurato potrà personalizzare la propria offerta scegliendo come previsto nella seguente tabella:

SOMMA ASSICURATA / GARANZIE	Morte da infortunio	Invalità permanente da Infortunio	Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero	Assistenza
BASE	€ 100.000	€ 150.000	€ 50	SI
PREMIUM	€ 200.000	€ 300.000	€ 100	SI
GOLD	€ 300.000	€ 450.000	€ 150	SI

Le coperture del Modulo Infortuni, "Inabilità temporanea da Infortunio/Diaria da ricovero da infortunio" sono alternative fra di loro a seconda della professione svolta dall'Assicurato:

- per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia "Inabilità temporanea da Infortunio"
- per tutti gli altri Assicurati: lavoratori non autonomi e non lavoratori è prevista la garanzia "Diaria da ricovero da infortunio".

Coperture accessorie

Alle coperture principali è possibile aggiungere coperture accessorie, acquistabili singolarmente e eventualmente distinte per i diversi assicurati.

Ogni Assicurato, può scegliere tra due valori di indennizzo: Base o Plus come indicato in tabella.

INDENNIZZO	Perdita anno scolastico da infortunio	Danni estetici da infortunio	Indennizzo fratture da infortunio
BASE	€ 1.500	€ 2.000	Allegato 4 delle Condizioni Particolari
PLUS	€ 3.000	€ 4.000	Allegato 4 delle Condizioni Particolari

Per il dettaglio dei singoli indennizzi relativi alla garanzia "Indennizzi fratture da infortunio", si rimanda all'Allegato 4 delle Condizioni Particolari del Modulo Infortuni.

Si precisa che le coperture del Modulo Infortuni sono operanti anche per gli infortuni derivanti da:

- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva
- atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- stato di malore o incoscienza;
- asfissia non dipendente da malattia;
- avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo;
- conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- incidenti aerei che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli o elicotteri;
- stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese fuori dal

territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace.

k) incidenti da circolazione stradale.

In relazione alle garanzie acquistate, gli indennizzi, riportati nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza, sono riconosciuti secondo le modalità sotto descritte.

Coperture principali

Morte da infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti la morte dell'Assicurato, verrà corrisposta la somma indicata nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza.

La garanzia è prestata anche successivamente alla scadenza delle coperture del Modulo Infortuni, purché l'infortunio si verifichi in corso di contratto e la Morte da infortunio si verifichi entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

La Compagnia liquiderà la somma assicurata, in parti uguali agli eredi testamentari, o in mancanza agli eredi legittimi, dell'Assicurato come indicato nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza.

L'Assicurato in corso di contratto ha il diritto di modificare per iscritto, l'indicazione dei beneficiari indicati in polizza comunicandolo alla Compagnia.

La somma assicurata per il caso Morte non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio; se però successivamente all'indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio, l'Assicurato muore, verrà corrisposta la differenza tra l'indennizzo pagato per quest'ultima e la somma assicurata per il caso Morte se questa risulta maggiore. Non verrà richiesto nessun rimborso da parte della Compagnia in caso contrario.

Morte presunta

Qualora in seguito a infortunio indennizzabile a termini di polizza, non venga ritrovato il corpo dell'Assicurato (art. 60 comma 3 e 62 Codice Civile), trascorsi sei mesi dalla presentazione o accettazione dell'istanza di morte (art. 726 e 727 codice di procedura civile), verrà corrisposta agli eredi testamentari, o in mancanza agli eredi legittimi dell'Assicurato, la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza per la garanzia morte. Se successivamente alla liquidazione, l'Assicurato risultasse in vita, o risultasse che la morte non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma liquidata.

In seguito alla restituzione della somma assicurata alla Compagnia, l'Assicurato potrà eventualmente far valere i propri diritti e richiedere l'indennizzo derivante dall'Invalidità permanente.

Morte dei coniugi, uniti civilmente/conviventi more uxorio per infortunio conseguente al medesimo evento

Qualora in seguito a infortunio indennizzabile a termini di polizza, si verifichi in conseguenza del medesimo evento, la morte di entrambi i coniugi/conviventi more uxorio ed entrambi siano assicurati verrà corrisposta ai figli minorenni, purché risultanti beneficiari della prestazione, la somma assicurata prevista per ogni genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata in polizza.

Invalidità Permanente

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un Invalidità Permanente totale verrà corrisposta la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata con riferimento alla Tabella INAIL (Allegato 1) e della somma assicurata scelta

La garanzia è prestata anche successivamente alla scadenza della polizza, purché l'invalidità permanente si verifichi entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

La Compagnia:

- qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 50% liquida l'intera somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'appendice di polizza (senza applicazione di alcuna franchigia);

- qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 80% liquida la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'appendice di polizza con una maggiorazione del 20% (senza applicazione di alcuna franchigia).

Inabilità Temporanea da Infortunio

In caso di Inabilità Temporanea dell'Assicurato conseguente a infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Compagnia liquida la Diaria indicata nel modulo di polizza a partire dal 5° giorno di inabilità (5° giorno incluso).

In seguito agli accertamenti medico legali disposti dalla Compagnia, l'indennità è corrisposta secondo le seguenti modalità:

- a) integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere all'attività dichiarata in polizza;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte all'attività dichiarata in polizza.

L'indennità per inabilità temporanea viene riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro.

Diaria da ricovero da Infortunio

In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, la Compagnia assicura il pagamento della Diaria indicata nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza per ogni pernottamento a partire dal primo pernottamento e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.

Coperture accessorie

Perdita Anno scolastico

In caso di infortunio per lo studente con età maggiore o uguale a 6 anni e inferiore o uguale a 19 anni, che comporti assenza prolungata dalle lezioni per un periodo pari (o superiore) a 4 mesi, o in caso di bocciatura o impossibilità a sostenere gli esami delle scuole elementari, medie e superiori, la Compagnia liquida la somma assicurata indicata in polizza.

La liquidazione della somma assicurata verrà riconosciuta dietro presentazione della cartella clinica e di opportuna certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica che attesti il periodo di assenza.

Danni estetici

In caso di infortunio che comporti danni estetici che dia origine a un intervento chirurgico per la riparazione degli stessi, la Compagnia liquida l'indennizzo indicato in polizza.

La liquidazione dell'indennizzo verrà riconosciuta in seguito alla presentazione della relativa cartella clinica.

Indennizzo Fratture da infortunio

In caso di infortunio che comporti una o più fratture indicate nell'allegato 4 "Tabella Indennizzo Fratture da infortunio", la Compagnia liquida l'indennizzo previsto per ogni singola frattura indicata nell'allegato.

La liquidazione dell'indennizzo verrà riconosciuta in seguito alla presentazione del verbale del Pronto Soccorso o della cartella clinica, fino ad un massimo di € 10.000 per anno assicurativo per il pacchetto BASE e di € 20.000 per il pacchetto PLUS.

Assistenza

MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO

A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l'evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell'evoluzione della stessa. La prestazione è fornita previa autorizzazione scritta dell'Assicurato rilasciata al reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

RECAPITO MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, in caso di necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.

TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE IN AUTOAMBULANZA

Qualora l'Assicurato richieda un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede all'invio di un'autoambulanza, ponendo il costo a carico della Compagnia, con il limite di € 250,00 per infortunio.** La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE O RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato, per un intervento reso necessario dall'infortunio e non ritenuto oggettivamente praticabile in una struttura sanitaria della Regione di sua residenza, richieda il proprio trasferimento presso altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici solo là effettuabili, o che trovandosi in viaggio richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso o presso la sua stessa residenza, la Struttura Organizzativa **nel caso che i propri medici, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario**, provvede:

- a organizzare il trasferimento dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengano più idonei alle sue condizioni tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente barellato), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario può avere luogo da tutti i Paesi europei; **per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;**
- ad assistere l'Assicurato durante il trasferimento, **se dai propri medici di guardia giudicato necessario**, con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l'Assicurato, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di € 1.500,00 per infortunio. **Non danno luogo al trasferimento gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che possano essere curati sul posto.**

RIENTRO CON UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato in viaggio necessiti delle prestazioni "Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza" e nel caso che non occorra l'assistenza medica o infermieristica, la Struttura Organizzativa provvede a fare rientrare un familiare in viaggio con lui, con il mezzo utilizzato per il trasferimento dell'Assicurato. L'eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e **con il limite di € 500,00 dall'estero.**

ASSISTENZA A MINORENNI

Qualora l'Assicurato in viaggio sia nell'impossibilità, a seguito di infortunio, d'occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione una persona indicata dall'Assicurato o dagli stessi figli minorenni per prendersi cura di loro, un biglietto d'andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Il costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e **con il limite di € 1.500,00 dall'estero per sinistro.**

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l'Assicurato, in un viaggio organizzato, sia costretto, a seguito di infortunio, **come certificato dal medico curante**, a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Struttura

Organizzativa provvede a prenotargli un albergo ponendo a carico della Compagnia esclusivamente il costo relativo alla camera e alla prima colazione per un massimo di tre giorni e con il limite giornaliero di € 55,00.

L'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.

Articolo 2

CHE COSA NON E' ASSICURATO

2.1 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone:

- a) che hanno già compiuto 75 anni al momento della decorrenza del Modulo di Polizza o dell'Appendice contrattuale;
- b) affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; qualora tali patologie si manifestino in corso di contratto le coperture del Modulo Infortuni cesseranno; i premi incassati a partire dalla prima rata successiva al manifestarsi delle condizioni sopra indicate verranno restituiti al Contraente;
- c) che svolgano le seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera o pozzi, attività sportiva a titolo professionistico, (sport professionistici, ovvero tutti gli sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta), attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti, e coloro che non svolgono attività amministrativa nelle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate.

2.2 Esclusioni

Le coperture del Modulo non sono operanti, e quindi la Compagnia non paga l'indennizzo, in caso di infortuni causati:

- a) da uso e guida di mezzi subacquei o aerei, dalla partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove, dalla guida di veicoli a motore senza essere in possesso della relativa abilitazione;
- b) dalla pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi ed acrobatici, freestyle sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) e altre discipline assimilabili;
- c) dalla pratica, a titolo professionistico dei seguenti sport pericolosi: sci alpinismo (sci fuoripista e snowboard fuoripista), salto dal trampolino con sci e idrosci, bob e skeleton e simili, atletica pesante, sollevamento pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala U.I.I.A.(Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo incluso il rafting, hydrospeed e canoa e immersioni con autorespiratore;
- d) da stato di ubriachezza alla guida di veicoli e da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;
- e) da contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
- f) da atti di temerarietà (fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 1 "Che cosa è assicurato" lettera c), dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali ad esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche, sci estremo;
- g) da trasformazioni o assestamenti dell'atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radio-terapiche);

h) da terremoti e alluvioni.

Sono anche esclusi dalle coperture del Modulo, gli infortuni occorsi in occasione di:

- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all'art. all'art. 1 "Che cosa è assicurato" lettera j).

Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, le coperture del Modulo non valgono per gli infortuni occorsi durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell'ONU.

2.3 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio-clausola risolutiva espressa

Se nel corso dell'annualità di polizza l'Assicurato compie 75 anni, le coperture del Modulo continuano fino alla scadenza della Polizza e non sarà più possibile rinnovarle tacitamente.

Se in corso di validità delle coperture del Modulo, l'Assicurato diventa alcolista, tossicodipendente, malato di AIDS o di sindromi a esso correlate, le coperture del Modulo Infortuni cessano contestualmente e i premi eventualmente incassati successivamente dalla Compagnia saranno restituiti al Contraente.

In caso di emissione del Modulo assicurativo per una persona non assicurabile al momento della sottoscrizione, lo stesso sarà annullato e il premio pagato sarà restituito al Contraente al netto delle imposte.

Articolo 3

QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Limiti di copertura della Garanzia Invalidità totale

La Compagnia:

- non corrisponde alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4%;
- se l'invalidità è superiore al 4%, ma inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata diminuita dei 4 punti per somma assicurata scelta;

Limiti di copertura della Garanzia Inabilità Temporanea Totale

Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato si trovi in territorio extra-europeo, l'indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza, documentata, in istituto di cura; permanendo lo stato di inabilità al rientro in Europa, questo deve essere comunicato alla Compagnia entro tre giorni lavorativi, pena la decadenza del diritto all'indennizzo corrispondente.

Articolo 4

DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo Infortuni, valgono in tutto il mondo, salvo quanto previsto all'art. 2 "Che cosa non è assicurato" (Missioni ONU all'estero o Paesi in stato di guerra da oltre 14 giorni) e le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea (art. 10.1 - *Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione del sinistro - Inabilità Temporanea*).

Articolo 5

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Premesso che il premio delle coperture del Modulo Infortuni è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, **le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto**

all'indennizzo dovuto a seguito di sinistro.

Articolo 6

QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo decorrono dalla data indicata nel Modulo di Polizza o della Appendice Contrattuale, a condizione che sia stato pagato il premio, e cessano alla data di scadenza della polizza "XME Protezione".

In caso di tacito rinnovo della scadenza della polizza "XME Protezione", sarà rinnovata per un ulteriore anno anche la scadenza delle coperture del Modulo, salvo disdetta della polizza "XME Protezione" o del Modulo assicurativo da parte del Contraente o della Compagnia, da comunicarsi nei tempi e con le modalità descritte nelle Condizioni Generali della polizza "XME Protezione".

Al compimento dei 75 anni dell'Assicurato non sarà più possibile rinnovare tacitamente la scadenza delle coperture del Modulo.

Articolo 7

VARIAZIONI DI RISCHIO CAMBIO ATTIVITA' - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni eventuale variazione dell'attività professionale dichiarata in polizza al momento dell'acquisto del Modulo.

Qualora in sede di liquidazione del sinistro risulti una differenza tra attività dichiarata nel modulo di polizza o nell'appendice di polizza e attività svolta al momento del sinistro si darà applicazione alla tabella sotto riportata per la definizione degli indennizzi.

Se l'attività dichiarata al momento del sinistro risulta in una classe di rischio superiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione (aggravamento del rischio), la Compagnia provvederà a riconoscere all'Assicurato un indennizzo in misura ridotta in base alle percentuali indicate nella tabella.

Attività dichiarata in polizza \ Attività al momento del sinistro	Classe 4	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Classe 4	100	80	60	40
Classe 3	100*	100	80	60
Classe 2	100*	100*	100	80
Classe 1	100*	100*	100*	100
Attività non assicurabile	0	0	0	0

* Casi di diminuzione del rischio

Se l'attività dichiarata al momento del sinistro risulta in una classe di rischio inferiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione (diminuzione del rischio*), la Compagnia provvederà a determinare, in base alla tariffa in corso sulla polizza, il nuovo premio; inoltre procederà al rimborso del maggior premio pagato, al netto delle imposte, dalla data di modifica dell'attività professionale (documentata dall'Assicurato) fino alla data in cui è avvenuta la variazione di polizza.

Articolo 8

MODIFICHE DEL PREMIO DEL MODULO

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo acquistato, previa comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture del Modulo Assicurativo.

In tal caso, il Contraente ha il diritto di esercitare la disdetta dal contratto dal Modulo assicurativo nelle modalità indicate nella comunicazione inviategli da Compagnia.

In assenza di disdetta dal Modulo assicurativo da parte del Contraente, il contratto XME Protezione si intenderà tacitamente rinnovato alle nuove condizioni di premio.

Articolo 9

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto dalle parti con indicazione dei termini della controversia.

I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

La richiesta può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.

NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Articolo 10

DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'Assicurato, entro 10 giorni dalla data del sinistro, deve darne avviso, tramite invio per posta elettronica alla casella sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com o tramite raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino, allegando la documentazione elencata nel successivo articolo.

La denuncia deve contenere:

- la descrizione dell'infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato;
- la documentazione specifica, come riportato nell'articolo seguente.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante l'attività professionale svolta al momento del sinistro.

Per informazioni sullo stato del sinistro è possibile telefonare alla Compagnia al numero verde 800.124.124 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.

10.1 Obblighi dell'assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri

La documentazione specifica che deve essere fornita varia in funzione della garanzia.

GARANZIA MORTE

In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari della prestazione dovranno fornire copia del certificato di morte, atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte della Compagnia per la completa istruzione della pratica e per ottemperare a disposizioni di legge (ad. es decreto del giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci).

La valutazione del sinistro e l'eventuale liquidazione verranno effettuate con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 12 *"Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo"*.

GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico attestante l'infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Compagnia:

- gli eventuali ulteriori certificati medici;
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in proprio possesso, compreso il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti;
- su richiesta della Compagnia, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbale dell'Autorità che ha accertato l'infortunio, visura camerale, patente di guida).

L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, dovrà sottoporsi alla visita medico-legale di controllo nonché agli eventuali accertamenti nonché a controlli medici e fornire alla stessa ogni informazione attinente all'infortunio e alle conseguenti lesioni.

La valutazione dell'invalidità deve essere fatta in Italia.

Fermo restando quanto previsto all' *Art. 1 Che cosa è assicurato*, se l'Assicurato muore, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e del decreto del giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci, liquida agli eredi o aventi diritto:

- l'importo già concordato con l'Assicurato, oppure in mancanza
- l'importo offerto all'Assicurato oppure,
- se non vi è stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione sopra richiamata.

La valutazione del sinistro e l'eventuale liquidazione verranno effettuate con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 12 *"Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo"*.

Accertamento del grado di invalidità

La valutazione del grado di invalidità è effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell'Allegato n.1 al D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL Allegato 1), presente nelle Condizioni di Particolari del Modulo Infortuni) e in base ai criteri seguenti:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- qualora l'infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%;

- nei casi di invalidità permanente non specificati l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione da lui svolta;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati, le percentuali della Tabella INAIL Allegato A), sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno, per il lato sinistro e viceversa;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

GARANZIA INABILITÀ TEMPORANEA

L'inabilità deve risultare da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi; l'Assicurato deve pertanto fornire un certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa dell'attività lavorativa ed eventuale certificato di ricovero in istituto di cura. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l'inabilità permane, la certificazione del medico deve essere rinnovata; in mancanza, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore, come verificato a seguito di accertamenti medico legali. L'inabilità decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio. Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato si trovi in territorio extra-europeo, l'indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza, documentata, in istituto di cura; permanendo lo stato di inabilità al rientro in Europa, questo deve essere comunicato alla Compagnia entro tre giorni lavorativi, pena la decadenza del diritto all'indennizzo corrispondente.

GARANZIA DIARIA DA RICOVERO

In caso di ricovero in istituto di cura l'Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa. In tutti i casi (Invalidità permanente, Diaria da ricovero, Inabilità temporanea) la spesa relativa alla documentazione medica che l'Assicurato deve produrre resta a suo carico.

ASSISTENZA

A seguito di infortunio verificatosi durante il periodo di validità della polizza, sono garantite le seguenti prestazioni sanitarie contattando preventivamente la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.a. a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24 ai seguenti numeri:

dall'ESTERO:

numero nero 0039 02 30328013

dall'Italia:

numero 800 124 124

Il servizio informazioni e supporto è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.

Articolo 11

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. **Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità**

preesistente.

Articolo 12

VALUTAZIONE DEL SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di morte dell'Assicurato, viene effettuata la necessaria valutazione dell'esito del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di Invalidità Permanente, Inabilità temporanea e la Diaria da Ricovero la Compagnia, effettuata la necessaria valutazione secondo quanto riportato agli artt. 1 *Che cosa è assicurato* e 10.1 *Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri*, si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione di postumi invalidanti e della restante documentazione richiesta.

Articolo 13

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Entro 30 giorni lavorativi dalla proposta liquidativa accettata o concordata con l'Assicurato o con i suoi aventi diritto se positiva, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. provvede al pagamento dell'indennizzo sul conto corrente di riferimento.

Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 14

ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell'indennizzo nei seguenti casi:

- **Invalidità Permanente** - trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e **se la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%**, viene corrisposto all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base al presumibile indennizzo definitivo.
 - **Inabilità Temporanea** - a guarigione clinica avvenuta la Compagnia, in base alla documentazione acquisita, corrisponde all'Assicurato l'indennizzo maturato fino al momento della richiesta.
-

ALLEGATO 1 - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA' PERCENTUALE

DESCRIZIONE		D	S
1	Sordità completa di un orecchio	15	
2	Sordità completa bilaterale	60	
3	Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35	
4	Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
5	Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2		
6	Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
7	Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
8	Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9	a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
10	b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
11	Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
12	Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
13	Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	nessuna	
14	Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5	
15	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17	Perdita del braccio:		
18	a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19	b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20	Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21	Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22	Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23	Perdita totale del pollice	28	23
24	Perdita totale dell'indice	15	13
25	Perdita totale del medio	12	
26	Perdita totale dell'anulare	8	

DESCRIZIONE		D	S
27	Perdita totale del mignolo	12	
28	Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29	Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30	Perdita della falange ungueale del medio	5	
31	Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
32	Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
33	Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34	Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
35	Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
36	Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	
37	Anchoriosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:		
38	a) in semipronazione	30	25
39	b) in pronazione	35	30
40	c) in supinazione	45	40
41	d) quando l'anchoriosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42	Anchoriosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43	Anchoriosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44	a) in semipronazione	40	25
45	b) in pronazione	45	40
46	c) in supinazione	55	50
47	d) quando l'anchoriosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48	Anchoriosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15	18	15
49	Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50	a) in semipronazione	22	18
51	b) in pronazione	25	22
52	c) in supinazione	35	30
53	Anchoriosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	

DESCRIZIONE		D	S
54	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi	80	
55	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
56	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
57	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
58	Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
59	Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
60	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
61	Perdita totale del solo alluce	7	
62	Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3	
63	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
64	Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
65	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZAVISIVA (INAIL INDUSTRIA)

VISUS PERDUTO	VISUS RESIDUO	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE)	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- (1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- (2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- (3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- (4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- (5) In caso di afachia monolaterale:
 con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 con visus corretto di 7/10 18%
 con visus corretto di 6/10 21%
 con visus corretto di 5/10 24%
 con visus corretto di 4/10 28%
 con visus corretto di 3/10 32%
 con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- (6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Ulteriore nota esplicativa:

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

ALLEGATO 3 - TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Abbattitori di piante	AGRICOLTORI\ ALLEVATORI\ PESCATORI\ BOSCAIOLI\ MARINAI	4
Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (che svolge attività manuali)	OPERAI\ARTIGIANI	3
Addetti agli zoo	TECNICI \ PERITI	3
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	4
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Addetti in lavanderia, puliseco, tintorie e stirerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Addetto Pompe funebri	OPERAI\ARTIGIANI	2
Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti di commercio	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti/ispettori di assicurazione	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenzia di recapito (fattorini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Agricoltori che lavorano manualmente	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Agronomi	TECNICI \ PERITI	1
Albergatori con prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Albergatori senza prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Allenatori sportivi	OPERATORI NEL SETTORE SPORT	2
Allevatori di altri animali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di equini, bovini, suini	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Altri artigiani con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Altri artigiani senza uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Ambulante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Amministratori	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Analisti chimici	TECNICI \ PERITI	2
Antennisti (installatori di antenne radio-TV)	TECNICI \ PERITI	3
Antiquari senza restauro	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Archeologo	TECNICI \ PERITI	3
Architetti che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Architetti occupati prevalentemente in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Archivista , bibliotecario	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Argentieri/doratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Arredatore	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Arrotino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Articoli igienico-sanitari con installazione	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Articoli in pelle, calzature	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Assistenti sociali	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	3
Autisti di ambulanza, autofunebri,	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autobus pubblici, da turismo o di autovetture in servizio privato	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	4
Autisti di motocarri senza carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di taxi, autonoleggio	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc.	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Autoriparatori (carrozzeri o meccanici)	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Avvocati e procuratori legali	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	2
Ballerini	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	3
Bambinaie, baby-sitter, badanti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bambini (0-13 anni)	Bambini (0-13 anni)	1
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Barbieri, parrucchieri da donna	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Benestanti senza particolari occupazioni	NON LAVORATORI	1
Bidelli	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Biologi/addetti a laboratori di analisi	TECNICI \ PERITI	1
Caldaista	OPERAI \ ARTIGIANI	3

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Callisti, manicure, pedicure, estetisti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Calzolai	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Camerieri	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Cantoniere	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo)	PUBBLICA SICUREZZA - personale amministrativo	2
Carpentieri in legno o ferro	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Cartolerie, librerie, edicole	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Casalinghe	CASALINGHE	3
Casalinghi, armi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Casari	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Casellante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Certificatore di qualità	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Certificatori di bilancio e revisori dei conti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Clero (appartenenti al)	NON LAVORATORI	2
Commercialisti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	2
Commesso	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Concessionari auto-motoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Conciai	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Consulente dl lavoro	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Corniciai	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Cuochi	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Demolitori di autoveicoli	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Diplomatici	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Dirigenti occupati anche all' esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	3
Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	2
Dirigenti occupati solo in ufficio	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENT	1

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Disegnatori occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Disinfestatore \ derattizzazione	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Disoccupato - Non Lavoratore	NON LAVORATORI	1
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	3
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Domestici	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Elettrauto	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Elettricisti che lavorano anche all' esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienicosanitari: con o senza installazione	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Enologi ed enotecnici TECNICI \ PERITI 1 Esercito, marina militare ed aviazione - personale amministrativo	ESERCITO - personale amministrativo	2
Fabbri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fabbri solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Facchini (portabagagli di piccoli colli)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	4
Falegnami	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Farmacisti	FARMACIE	1
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Ferroviero : macchinista	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Ferroviero : personale viaggiante OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI 2 Floricoltori	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Fochista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Fonditori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fotografi anche all'esterno	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Fotografi solo in studio	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Frutta e verdura, fiori e piante	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Geologi	TECNICI \ PERITI	1
Geometri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Geometri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Giardinieri - Vivaisti	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Giocattoli, articoli sportivi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Giornalisti (cronisti, corrispondenti)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Gommisti/vulcanizzatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Grafici	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Gruista	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri, guardie forestali	SICUREZZA	2
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo	SICUREZZA	2
Guide turistiche	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Idraulici solo all'interno di edifici o a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Impiegati amministrativi in genere	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	1
Impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori manuali	IMPRENDITORI	4
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente	IMPRENDITORI	1
Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori manuali	IMPRENDITORI	2
Incisori/coniatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Indossatori e modelli	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Infermieri diplomati	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Ingegneri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Ingegneri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Ingegneri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Insegnanti di alpinismo, guide alpine	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Insegnanti di judo, karatè , od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di nuoto e bagnini	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Installatore di distributori automatici	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende , veneziane , serramenti con uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende , veneziane , serramenti senza uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Interprete	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	3
Istruttori di teoria di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Lattonieri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Litografi e tipografi	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Magistrati	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Magliaie	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Marinai con uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Marinai senza uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Marmisti (posatore) solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Marmisti anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Massaggiatori, fisioterapisti	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Materassai	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Mediatori di bestiame	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	2
Mediatori in genere (escluso bestiame)	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	1
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Mobilieri: fabbricazione mobili in legno	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Mototaxi	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Muratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Notai	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Odontotecnici	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Oreficerie, orologerie, gioiellerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Ostetriche	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Paramedico	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Pavimentatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Pensionati	NON LAVORATORI	2
Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno	TECNICI \ PERITI	2
Pescatori (pesca marittima costiera)	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Piastrellista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Pittore	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Politico	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	1
Portavalori	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Portuale (esclusi i facchini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Postino	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Programmatore , consulente informatico	TECNICI \ PERITI	2
Promotore finanziario	AGENTI COMMERCIO\ASSICURAZIONE\ BORSA\IMMOBILIARE	2
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	2
Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	2
Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature	OPERAI\ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili	OPERA \ ARTIGIANI	1
Riparatori elettrodomestici e computer	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Ristoranti, trattorie, pizzerie	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Saldatori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Sarti	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Scrittori	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Scultori/Intagliatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Spazzacamino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Stilista	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Studenti	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) di scuola professionale	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) non di scuola professionale	STUDENTI	1
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Tappezzieri	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Topografi	TECNICI \ PERITI	2
Tornitori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Usciere	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Veterinari	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Vetrai	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Vetrinisti	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Vigili del fuoco	VIGILI DEL FUOCO	4
Vigili urbani	VIGILI URBANI	2

ALLEGATO 4 - TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO

ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGE)	indennizzo Plus	Indennizzo base
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	4.000	2.000
Una frattura esposta	2.000	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	1.000	500
FEMORE / TALLONE		
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	3.000	1.500
Una frattura esposta	2.000	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	1.000	500
TIBIA, PERONE, CLAVICOLA, GOMITO, AVAMBRACCIO, Omero		
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	2.500	1.750
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	1.000	500
Tutti gli altri tipi di fratture	750	350
FRATTURA COLLES		
Esposte	1.000	500
Tutte le altre fratture scomposte	800	400
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE)		
Tutte le fratture esposte	1.000	500
Tutte le fratture composte / scomposte	800	400
COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE)		
Frattura corpo / anello vertebrale	4.000	2.000
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo	2.000	1.000
Frattura che determina un danno neurologico permanente	1.000	500
Tutti gli altri tipi di fratture	1.000	500
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO		
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta e una esposta	1.000	500
Una frattura esposta	500	250
Fratture multiple di cui almeno una scomposta	500	250

Tutti gli altri tipi di fratture	300	150
CRANIO		
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta	2.500	1.750
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	1.000	500
Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico	1.000	500
Tutti gli altri tipi di fratture	750	350
LUSSAZIONI		
Colonna vertebrale	3.000	1.500
Anca	2.000	1.000
Ginocchio	1.000	500
Polso o gomito	800	400
Caviglia o spalla, Mascella, una o più dita del Piede / Mano	600	300

GLOSSARIO**APPENDICE CONTRATTUALE**

Il documento sottoscritto dal Contraente che descrive, quando effettuate successivamente alla Polizza XME Protezione, le operazioni di acquisto di nuovi Moduli, di variazione dei massimali e/o di disdetta dei moduli già acquistati.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che risiede stabilmente in Italia.

BENEFICIARIO

Soggetto che viene designato a ricevere l'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Inghilterra 3, 10138 - Torino ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell'8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Compagnia ha come socio unico Intesa San Paolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita • Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che risiede stabilmente in Italia.

DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in istituto di cura.

FRANCHIGIA

Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga i servizi il servizio di assistenza agli assicurati.

INABILITÀ TEMPORANEA

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere all'attività lavorativa dichiarata in Polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LAVORATORE AUTONOMO

Per lavoratore autonomo si intende persona fisica che deve presentare ai fini dell' imposta sul Reddito (IRE) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Compagnia di persone.

LAVORATORE NON AUTONOMO

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

NON LAVORATORE

Persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore non autonomo.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, il premio pagato e la durata della copertura assicurativa.

MODULO ASSICURATIVO

L'insieme delle coperture assicurative acquistate o acquistabili tramite la sottoscrizione della Polizza XME Protezione o dell'Appendice contrattuale.

PERIODO ASSICURATIVO

Periodo di tempo della validità della garanzia assicurativa, che normalmente coincide con un'annualità.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dell'Assicurazione.

RICOVERO

Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.

SOMMA ASSICURATA

La somma indicata nel Modulo di polizza o nell'appendice di polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni d'assistenza previste in Polizza.

Polizza XME Protezione



ADDENDUM ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Documento redatto in data 15/12/2018